

L'Aquila 1° Luglio 2015

Prot. n. 1135

Spett/li - Comuni Provincia L'Aquila
- Imprese iscritte Cassa Edile L'Aquila
- Studi di Consulenza del Lavoro
- Parti Sociali Territoriali
- USRA, USRC, Regione Abruzzo, ATER
- Provincia di L'Aquila
- Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio dell'Abruzzo
- Soprintendenza Unica Archeologica Belle Arti e Paesaggio Città di L'Aquila e Comuni del Cratere
- Provveditorato Opere Pubbliche
LORO SEDI

Circolare n° 8 /2015

Oggetto: DOL (durc on-line)

Facendo seguito alle precedenti comunicazioni riguardanti l'oggetto (invio testo Decreto Ministero del Lavoro del 30 Gennaio 2015 pubblicato sulla G.U. 125 del 1° Giugno 2015, circolare n. 19/2015 della Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali e circolare n. 18/2015 della CNCE), consultabili sul nostro sito web, riteniamo utile sottolineare alcune questioni di seguito riportate.

1) L'art. 9 lettera d) del Decreto citato precisa che **fino al 31 Dicembre 2016 è esclusa l'applicazione della nuova procedura per i DURC riguardanti:**

- **i crediti certificati** nei confronti delle PP.AA. di cui all'art. 13 Bis, comma 5 D.L. n. 52/2012;
- **i pagamenti delle PP.AA. scaduti fino al 31/12/2012** di cui all'art. 6, comma 11 Ter, D.L. n. 35/2013;
- **le procedure di emersione** di cui all'art. 5 del Decreto del Ministero dell'Interno del 29 Agosto 2012;

i pagamenti per SAL e Stati Finali per l'esecuzione dei lavori post-TERREMOTO del 6 aprile 2009 per la ricostruzione e la riparazione di edifici ubicati nel Comune di L'Aquila e in quelli del cratere sismico, di cui all'art. 10 del DPCM del 4 Febbraio 2013, che restano assoggettati alle previgenti modalità di richiesta durc di tipo pubblico attraverso il portale www.sportellounicoprevidenziale.it la cui funzionalità dovrà essere assicurata da parte dell'Inail Nazionale fino al termine citato in qualità di responsabile del sistema applicativo

2) **L'inquadramento previdenziale** nei diversi settori di attività è effettuato dall'INPS indipendentemente dal CCNL applicato.

Se un'impresa ha un CSC (Codice Statistico Contributivo) edile, il certificato di regolarità riporterà sempre l'esito della Cassa Edile, indipendentemente che abbia o meno dipendenti.

Per quanto sopra **tutte le imprese con CSC edile, con decorrenza 1° luglio 2015, dovranno essere iscritte alla Cassa Edile** poichè tale requisito è essenziale per il rilascio del prescritto certificato di regolarità.

3) **L'interrogazione telematica, effettuata da soggetto abilitato come da istruzioni contenute nel Decreto citato, avviene in tempo reale** e riguarda il controllo sul rispetto degli obblighi contrattuali delle imprese nei confronti della Cassa Edile (denunce e versamenti) relativi al secondo mese antecedente a quello in cui viene eseguita la verifica (esempio: se la verifica è effettuata nel mese di Luglio 2015 il sistema controllerà i versamenti scaduti al 31/05/2015 relativi alla competenza di Aprile 2015).

L'impresa è considerata regolare se la differenza tra l'importo dovuto e quello versato non supera € 150,00 comprensiva di interessi.

4) In presenza di interrogazione con **esito positivo il sistema genera immediatamente un documento PDF** indicante la data della richiesta e quella di fine validità del documento (120 giorni entro i quali non sarà possibile richiedere ulteriore verifica di regolarità contributiva ma solo consultare ed eventualmente stampare il certificato in linea da parte di chiunque ne abbia interesse).

Le imprese saranno considerate regolari se hanno adempiuto ai relativi obblighi previsti dalla vigente normativa legislativa e contrattuale nei confronti di INPS, INAIL e Casse Edili, nonché in caso di :

- rateizzazioni concesse dagli Enti citati sulla base dei rispettivi regolamenti
- sospensione dei pagamenti per disposizioni di Legge
- crediti verificati in fase amministrativa oggetto di compensazione
- crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso amministrativo (INPS-INAIL)
- crediti affidati per il recupero agli agenti della riscossione per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella di pagamento.

In presenza della “**NON REGOLARITA**” dell'impresa si attiverà una fase istruttoria, da parte degli Enti interessati (indicazione di “pratica in istruttoria”), con invito a sanare la posizione entro i successivi **15 giorni**, trascorsi i quali, in caso di perdurante inadempienza, il sistema confermerà lo **stato di irregolarità con indicazione dell'importo del debito contributivo** che verrà comunicato solamente ai soggetti che hanno effettuato l'interrogazione.

Distinti saluti.

Il Direttore
Dr. Pasquale De Michelis